



COMUNE DI SPOLETO

Documento Unico di Valutazione dei Rischi relativo alle interferenze da lavori in appalto, d'opera o somministrazione

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 26

Committente: Comune di Spoleto

Contratto di concessione: Gestione di servizi e attività per la prima infanzia presso la struttura dell'asilo nido di San Giacomo comprensivo dei lavori ampliamento/ristrutturazione dell'asilo nido e dell'asilo nido Il Carillon di via di Villa Redenta

Durata dell'affidamento : settembre 2014 - agosto 2022

Data

Revisione:

Il Dirigente
Comune di Spoleto
Dott. Stefania Nichinonni

Firma del Responsabile Unico del Procedimento
Comune di Spoleto
Dott.ssa Stefania Nichinonni



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. ART. 26 D.LGS 81/2008 E SMI – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE.....	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN APPALTO	5
4. DEFINIZIONI.....	6
5. FIGURE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE	7
6. FIGURE DI RIFERIMENTO DEL TERZO SOGGETTO	7
7. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO	7
8. SITI IN CUI VERRANNO EFFETTUATI I SERVIZI DI CUI AL PRESENTE AFFIDAMENTO	8
9. DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI STESSI ...	8
10. RISCHI INTRODOTTI DALL’APPALTATORE.....	9
11. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.....	10
12. ALTRE ATTIVITÀ IN APPALTO.....	11
13. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI	11
14. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE A ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI.....	12
15. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA.....	13
16. TABELLA RIASSUNTIVA COSTI	13
17. REVISIONE DEL DUVRI.....	14
18. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	14
19. GESTIONE EMERGENZE	15
20. NORME DI COMPORTAMENTO A VALIDITÀ GENERALE	16



1. PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art.26, comma 3, del D.Ls. 81/2008 e s.m.i., e alle indicazioni del ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

Il DUVRI è da considerarsi allegato tecnico al contratto di appalto.

2. ART. 26 D.LGS 81/2008 E SMI – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.



3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile(N), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418(N) del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163(N), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



3. CAMPO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN APPALTO

Come già indicato, gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono specificati nel D.Lgs 81/08, segnatamente all'art. 26 ove sono riportati gli obblighi connessi all'affidamento di lavori, servizi e forniture, all'impresa appaltatrice o lavoro autonomi. In questo paragrafo è descritto il processo di attuazione degli obblighi previsti a carico dei Datori di Lavoro (Committente ed Appaltatore) dal citato art. 26, fra cui quelli relativi all'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro, in presenza di contratti di appalto o d'opera e/o servizi effettuati all'interno dell'Azienda da parte di imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi, ivi compresi i subappaltatori.

I contratti di appalto relativi ai lavori che prevedono l'attivazione di cantieri temporanei o mobili, per i quali è prevista la redazione del "Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)" il quadro normativo si caratterizza per la specificità del tipo di appalto consistente nella realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile e per il riferimento alle prescrizioni del Titolo IV del D.L.vo 81/08 e smi e relativi allegati.

In via generale, al Datore di Lavoro committente si impone l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con l'Appaltatore attraverso l'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che indichi le misure adottate per l'eliminazione o, ove non possibile, della riduzione al minimo dei rischi da interferenza. Come definito nella "Determinazione 5 marzo 2008" dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Tale obbligo non si applica ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi come disposto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08.

In particolare la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:

- è sempre richiesto in tutti i contratti di forniture di beni, di servizi e di opere, a prescindere dall'importo della commessa;
- non è necessario quando l'appalto è di mera fornitura (senza, quindi, posa in opera o installazione cioè senza necessità di impiego di manodopera) o consista in semplici prestazioni di carattere intellettuale, purchè non vi sia presenza di rischi specifici (vedi art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 e smi);
- deve essere allegato alla documentazione di gara ed al contratto;
- i relativi oneri devono essere quantificati ed indicati negli atti di gara, con la specificazione che non sono soggetti a ribasso;
 - è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.



4. DEFINIZIONI

APPALTANTE O COMMITTENTE: E' colui che richiede un lavoro o una prestazione. Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;

APPALTATORE: E' il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte;

CONTRATTO D'APPALTO: L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.);

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI: Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Tale documento deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture;

INTERFERENZA: E' ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, visitatori);

SUBAPPALTO: E' un contratto fra Appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il Committente. L'Appaltatore non può cedere in subappalto l'esecuzione di opere se non previa autorizzazione del Committente (art.1656 c.c.);

SUBAPPALTATORE: E' il soggetto che si obbliga nei confronti dell'Appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;



5. FIGURE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE

Comune di Spoleto Piazza del Comune, 1 - 06049 Spoleto PG - Tel 0743 2181		
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	NUMERO DI TELEFONO
Dirigente	Stefania Nichinonni	0743-2181 Centralino
Responsabile Unico del Procedimento	Stefania Nichinonni	0743-2181 Centralino
R.S.P.P.	Fabio Maccarelli	0742-677328
Medico Competente	Nicolò Iavicoli	081 450464
RLS	Moreno Antonini	0743-2181 Centralino
	Nadia Polinori	
	Roberto Bastianelli	

6. FIGURE DI RIFERIMENTO DEL TERZO SOGGETTO

Scuola dell'Infanzia di San Giacomo Via Olimpia, fraz. S. Giacomo – Spoleto		
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	NUMERO DI TELEFONO
Datore di Lavoro (DL)	Dirigente Scolastico del 1^ Circolo Didattico Norma Proietti	0743/49883
R.S.P.P.	Riccardo Marucci	328 8382904
Medico Competente	non nominato	
RLS	Luana Trabalza	347 9955547 328 7251581

7. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Vengono affidati in concessione mediante finanza di progetto la gestione di servizi e attività per la prima infanzia che di seguito sono sinteticamente elencati:

- a) **Gestione dell'Asilo Nido Il Bruco di San Giacomo:**
- b) **Ristrutturazione/ampliamento della struttura dell'asilo nido Il Bruco di San Giacomo:**
- c) **realizzazione di attività nei periodi di chiusura del nido Il Bruco:**
- d) **realizzazione di uno spazio gioco presso l'asilo nido di Villa Redenta**
- e) **realizzazione di eventi a cadenza annuali**

Il presente documento è stato redatto al fine di valutare le interferenze che possono crearsi nel sito riportato nel paragrafo successivo e specificatamente negli ambienti di lavoro di cui al paragrafo 8, relativamente a tutte le attività sopra descritte che verranno affidate all'impresa appaltatrice aggiudicataria della gara.



8. SITI IN CUI VERRANNO EFFETTUATI I SERVIZI DI CUI AL PRESENTE AFFIDAMENTO

Sito	Indirizzo
Presso Asilo Nido Il Bruco	Via Olimpia, fraz. S. Giacomo – Spoleto
Presso asilo nido Il Carillon	Via di Villa Redenta – Spoleto

9. DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI STESSI

I servizi descritti nel paragrafo 7 lettere a), b) e c) vengono principalmente effettuati nei locali siti al piano terra dello stabile di via Olimpia dove si svolgono tutte le attività educative e di cura dei bambini. Le attività di cucina vengono svolte invece al piano superiore, in un locale comunque dedicato esclusivamente all'asilo nido ma che si trova adiacente ai locali della scuola statale dell'infanzia (vedi terzo soggetto al paragrafo 6). Il piano superiore ed il piano terra sono collegati da un montavivande.

Gli addetti di cucina dopo aver preparato i pasti li trasportano con un cartello fino al vano montacarichi ed attraversano il locale mensa della scuola dell'infanzia.

Di seguito si elencano i rischi potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro.

TIPOLOGIA DI RISCHIO LOCALI ASILO NIDO IL BRUCO E SCUOLA DELL'INFANZIA
Rischio inciampo/caduta/urti
Rischio scivolamento
Rischio incendio
Rischio elettrico
Rischio microclimatico
Rischio biologico – trasmissione di malattie (promiscuità con bambini e insegnanti)

All'interno dei suddetti locali è prevista la presenza di altro personale non appartenente alla ditta aggiudicataria:

- Personale insegnante statale (assistenza a tavola dei bambini)
- Personale ATA (assistenza e vigilanza)
- Personale Comune di Spoleto (Attività di controllo)
- Rappresentanti dei genitori Commissione Mensa

I servizi descritti nel paragrafo 7 lettera d) vengono principalmente effettuati nei locali appositamente individuati per lo svolgimento delle attività dello spazio gioco presso l'asilo nido Il Carillon sito in via di Villa Redenta. La preparazione delle merende avviene nel locale cucina e la consumazione delle stesse viene effettuata nel locale adiacente.

Di seguito si elencano i rischi potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro.

TIPOLOGIA DI RISCHIO LOCALI ASILO NIDO IL CARILLON
Rischio inciampo/caduta/urti
Rischio scivolamento
Rischio incendio
Rischio elettrico
Rischio microclimatico
Rischio biologico – trasmissione di malattie (promiscuità con bambini e insegnanti)

All'interno dei suddetti locali è prevista la presenza di altro personale non appartenente alla ditta aggiudicataria:

- Personale educativo comunale



- Personale Comune di Spoleto (Attività di controllo)
- Personale soggetto affidatario (addetto ai servizi generali)


10. RISCHI INTRODOTTI DALL’AFFIDATARIO

Sulla base di quanto si è potuto rilevare, in questa fase preliminare, dalla lettura del capitolato di gara, all'interno dei siti del Comune di Spoleto, la ditta vincitrice dell'affidamento introdurrà i seguenti rischi connessi con lo svolgimento del servizio:

- Rischio inciampo/caduta/urti/scivolamento dovuto all'ingombro negli spazi di lavoro.
- Ustioni dovute al possibile rovesciamento di sughi e minestre fino a 70°.



11. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI





12. ALTRE ATTIVITÀ IN APPALTO

Di seguito si riportano altre attività affidate in appalto all'interno dell'asilo nido Il Carillon di via di Villa Redenta con i relativi rischi associati (attività non incluse nel presente bando di gara).

- Appalto: Manutenzione

Ditta: A.Se. SpA

Rischi associati alle attività gestite in appalto:

- Caduta dall'alto durante l'uso di attrezzi manuali
- Rischio chimico (uso di prodotti chimici)
- Scivolamento, inciampo
- Rischi legati all'utilizzo di macchine (rumore, proiezione di schegge)

Nota: le ditte inserite nel presente DUVRI sono quelle che hanno al momento della gara di appalto un contratto in essere con la committente.

Per tali attività dovrà essere attuato di volta in volta dai datori di lavoro uno specifico coordinamento finalizzato all'individuazione di ulteriori rischi interferenziali che si possono creare in determinate attività di manutenzione e le relative misure di prevenzione e protezione per fronteggiare tali rischi.

13. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

D.U.V.R.I.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
GRADI DI RISCHIO		
Rischio Basso Le procedure adottate contengono il rischio	Rischio Medio Il rischio coinvolge le persone terze	Rischio Alto Il rischio coinvolge l'intera struttura
B	M	A



14.INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE A ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

Tipologia del rischio	Gradi di rischio	Aree interessate	Misure di prevenzione e protezione - <u>Committente</u>	Misure di prevenzione e protezione – <u>Terzo soggetto</u>	Misure di prevenzione e protezione - <u>Appaltatore</u>
Rischi ambientali: inciampo, caduta, urti, scivolamento	B	Piano primo – aree trasporto pasti su carrello (da cucina a montavivande)	-	Evitare di posizionare materiali/attrezzature nelle aree di transito. Evitare di stazionare nei pressi delle aree in cui viene eseguita l'attività di trasporto pasti su carrello.	Evitare di posizionare materiali nelle aree di transito. Apporre cartello “pericolo di scivolamento” in caso di sversamento di minestre o liquidi sulla pavimentazione. Pulizia immediata in caso di sversamento delle aree di trasporto dei pasti.
Rischio incendio	M	Intera struttura	-	Non fumare e produrre fiamme libere.	Non fumare e produrre fiamme libere. Prendere visione dei Piani di Emergenza Interni, delle planimetrie di evacuazione affisse presso la struttura e della cartellonistica di salvataggio relativa alle vie di esodo, uscite di sicurezza e punto di raccolta.
Ustioni dovute al possibile rovesciamento di sughi e minestre fino a 70°	B	Piano primo – aree trasporto pasti su carrello (da cucina a montavivande)	-	Evitare di stazionare nei pressi delle aree in cui viene eseguita l'attività di trasporto pasti su carrello.	Utilizzo di DPI (guanti)

In situazioni straordinarie quali emergenze (incendio, terremoto) il personale della ditta appaltatrice è sottoposto alle stesse tipologie di rischio del personale presente nel sito in cui si sta effettuando l'attività in appalto, di conseguenza la ditta aggiudicataria dovrà prendere esatta visione del piano di evacuazione affisso e delle procedure emesse dal datore di lavoro del sito.





15. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

In relazione alle informazioni desumibili dai documenti posti a base di gara, il servizio in appalto genera rischi da interferenze; pertanto, per tali lavorazioni, debbono essere valutati gli oneri relativi alla sicurezza.

Le misure finalizzate ad eliminare o ridurre le interferenze nell'ambito delle lavorazioni sopra elencate, consistono principalmente nel reciproco scambio di informazioni tra committente e appaltatore e nell'apposizione della specifica cartellonistica in caso di sversamento.

In sintesi, i costi stimati, finalizzati ad eliminare le interferenze sono i seguenti:

Oggetto di intervento	Azioni		Costi singoli
Riunione di coordinamento	Riunione di coordinamento committente / appaltatore.		140,00 €
Segnaletica	Cartello di pericolo scivolamento		10,00 € n°1 Segnale (10,00 €)

16. TABELLA RIASSUNTIVA COSTI ANNUI

Oggetto di intervento	Costo €
Riunione di Coordinamento	140,00 €
Segnaletica	10,00 €
Totale costi	150,00 €

I suddetti costi annui debbono essere indicati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.



17. REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI sarà revisionato, ove necessario, in seguito all'aggiudicazione dell'appalto, a cura dei Datori di Lavoro dei siti in cui verranno svolte le attività e della Ditta Aggiudicataria.

In applicazione all'art.26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

18. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Elenco della documentazione e delle informazioni da richiedere all'appaltatore

Ditta Appaltatrice: _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____
Partita IVA. N. _____
C.F. _____
Posizione assicurativa INAIL di _____ n. _____
Posizione previdenziale INPS di _____ n. _____

Informazioni in merito all'organizzazione della sicurezza interna della ditta appaltatrice:

- Nominativo del Datore di Lavoro _____
- Nominativo del Responsabile del S.P.P. _____ n. tel. _____
- Informazioni relative al possesso di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
- Nominativi dei dipendenti che saranno impiegati nell'esecuzione del contratto riconoscibili, quali dipendenti della ditta appaltatrice, tramite apposito cartellino di riconoscimento.
- Nominativi del personale formato antincendio e primo soccorso
- Dichiarazione dell'Appaltatore circa l'avvenuta formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti.



19. GESTIONE EMERGENZE

Numeri esterni di soccorso

SOCCORSO SANITARIO	118
VIGILI DEL FUOCO	115
POLIZIA	113
CARABINIERI	112
POLIZIA MUNICIPALE	0743/49603

Numeri esterni impianti

ENEL ENERGIA ELETTRICA – Servizio guasti	803 500
--	---------

118 - Soccorso Sanitario



" Pronto chiamo dal è richiesto il vostro intervento per un incidente.

Il mio nominativo è _____ il mio numero di telefono è

Si tratta di _____ (*caduta, puntura, malore, ecc.*)

115 Vigili del Fuoco



" Pronto chiamo dal , è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio.

Il mio nominativo è _____ il mio numero di telefono è



20. NORME DI COMPORTAMENTO A VALIDITÀ GENERALE

- L'accesso al personale delle ditte appaltatrici, all'interno dell'insediamento, è regolato con un cartellino di riconoscimento.
- Rispetto delle norme generali di comportamento per la circolazione interna.
- Presa visione delle planimetrie dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza nonché il pieno rispetto delle norme di prevenzione incendi e gestione delle emergenze specifici dei luoghi oggetto dell'appalto.
- Divieto di fumo all'interno del sito
- Le ditte appaltatrici devono ottemperare agli obblighi di formazione ed informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dei loro responsabili, dei loro preposti e degli operatori.
- Tutte le attrezzature di lavoro introdotte e utilizzate dalle ditte appaltatrici devono essere rispondenti alle norme di sicurezza nonché il rispetto delle direttive CE
- Le attività appaltate devono essere svolte in piena autonomia organizzativa, di personale e di mezzi con assoluto divieto di utilizzo delle attrezzature di proprietà differente, salvo specifica autorizzazione scritta.
- Le eventuali inadempienze delle norme di sicurezza e comportamentali riscontrate, potranno portare a termine di contratto all'allontanamento del personale interessato o determinare la risoluzione del contratto di appalto.
- In caso di incidenti e/o infortuni accaduti all'interno del Sito durante le attività appaltate deve essere tempestivamente informato il RUP del Comune di Spoleto e il Datore di lavoro del sito interessato.